Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 1° luglio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 · Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 · Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare. Pag. 2986

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1965, n. 718.
Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate . . . . . . Pag. 2986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 719.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti » di Roma Pag. 2988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. 720.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Tito Minniti » di Napoli-Fuorigrotta. Pag. 2988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. 721.
Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Firenze . Pag. 2988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 722.
Estinzione dell'Asilo infantile di Arcene (Bergamo). Pag. 2988

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1965.
Nomina del direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti . . Pag. 2988

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro . . . . Pag. 2988

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.
Autorizzazione alla Società per azioni « Assicuratrice Professionisti e Artisti - S.A.P.A. », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali » . . . . . . Pag. 2994

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.
Note esplicative per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali d'importazione . . . . . Pag. 2995

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Introd (Valle d'Aosta). Pag. 2995

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Filettino (Frosinone). Pag. 2996

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Fordongianus (Cagliari). Pag. 2996

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Illorai (Sassari). Pag. 2997

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1965.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » . . . . Pag. 2997

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena) e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 2998

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato a Roma il 12 luglio 1961. (Entrata in vigore). Pag. 2998

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . . . . Pag. 2998

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 2998

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 2998

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 2998

Ministero dell'industria e del commercio:

Deformazione e smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 118-VA » . . . . Pag. 2999

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 161-FI » Pag. 2999

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del progetto integrativo del piano di zona del comune di Bergamo . . . . Pag. 2999

Approvazione del piano di zona del comune di Domodossola . . . . Pag. 2999

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2999

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Bando di concorso per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 3000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso per esami a ventisette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile Pag. 3003

Ministero dell'interno: Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a cento posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964 . . . . Pag. 3008

Ufficio medico provinciale di Vicenza: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza . . . . . Pag. 3008

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 1° LUGLIO 1965:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 723.
Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 24 marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1965
registro n. 43 Esercito, foglio n. 267

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BATTIGLIA Umberto, nato ad Ortonovo (La Spezia) il 6 luglio 1909, tenente X Battaglione coloniale (ora colonnello f. s.p.e.). — Comandante di compagnia coloniale, avuto il compito di attaccare una munita posizione nemica, con ardimento e perizia esemplari conduceva i propri ascari, dopo aspra lotta, alla conquista degli obiettivi assegnati. Successivamente, malgrado le sanguinose perdite subite, respingeva, combattendo anche all'arma bianca, i furiosi ripetuti contrattacchi sferrati dal nemico, mantenendo così il possesso della posizione conquistata. — M. Cochen (Agordat), 30-31 gennaio 1941.

BATTIGLIA Umberto, nato ad Ortonovo (La Spezia) il 6 luglio 1909, tenente X Battaglione coloniale (ora colonnello f. s.p.e.) — Comandante di compagnia coloniale, posta a difesa del tratto più delicato del settore del battaglione, con il suo esemplare valoroso comportamento trasfondeva nei suoi ascari indomito spirito combattivo. Attaccato da forze preponderanti, eliminava dapprima, con fulminea azione, una profonda penetrazione operata dal nemico nello schieramento difensivo e, successivamente, dopo aspri reiterati scontri, durati oltre dieci ore e condotti in prevalenza all'arma bianca, infliggeva al nemico gravi perdite, costringendolo a ripiegare. — Sella Zelalè - M. Falestoh (Cheren), 12 febbraio 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

MENCACCI Armando, nato a Perugia il 25 dicembre 1919, geniere 47ª Compagnia T.R.T. della 47ª Divisione di fanteria « Bari ». — Radiotelegrafista, assegnato con una stazione radio ad un reggimento di fanteria, assolveva ininterrottamente per più giorni, con calma capacità e coraggio, il proprio compito, sotto l'incessante massiccia azione di fuoco dell'artiglieria nemica. — Q. 717 di Monastero (fronte greco-albanese), 13-14 marzo 1941.

(4319)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1965, n. **718**.
Concessione di anticipazioni in favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, dal Governo tunisino, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2.

L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sarà recuperato sul risarcimento definito in sede internazionale e dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare.

Per la corresponsione delle suddette anticipazioni è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti necessari.

Art. 2.

Il valore dei beni di cui al precedente articolo — e con i criteri ivi indicati — è determinato dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 4, sentita la Direzione generale del catasto e servizi erariali del Ministero delle finanze.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro per il tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.

La Direzione generale del tesoro dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Art. 3.

La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà dei beni;

c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento definito in sede internazionale.

Art. 4.

La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 2 sarà composta di:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

tre rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio e prescelti tra persone particolarmente esperte in materia di estimo.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

Art. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessione governative, nonchè dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

Art. 6.

All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'art. 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762, e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 719.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti » di Roma.

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. 720.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Tito Minniti » di Napoli-Fuorigrotta.

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Tito Minniti » di Napoli-Fuorigrotta viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. 721.

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Firenze.

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Firenze, con atto n. 27149 di repertorio, rogato in data 5 gennaio 1961 dal notaio dott. Emanuele Calogero, di un appezzamento di terreno di mq. 109.124, sito in Firenze, località « Cascina dell'Isola », sul quale insistono i fabbricati della Scuola di applicazione aeronautica, oggi Scuola di guerra aerea.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 722.

Estinzione dell'Asilo infantile di Arcene (Bergamo).

N. 722. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Arcene (Bergamo) viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio, consistente in un vecchio fabbricato valutato L. 6.400.000, viene devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1965.

Nomina del direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti;

Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1953, col quale il dott. Giuseppe Leoncini, è stato nominato direttore della predetta Sezione speciale di riforma fondiaria;

Considerato che il predetto dott. Leoncini è cessato dalla carica, perchè assunto da altro Ente;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere, a seguito della vacanza verificatasi nella direzione della predetta Sezione, alla nomina di un nuovo direttore;

Vista la lettera n. 72, in data 30 aprile 1965, con la quale il presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Opera nazionale combattenti, sentito il Consiglio, ha designato, a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, il dott. Pietro Morselli per la nomina a direttore della Sezione stessa;

Decreta:

Articolo unico.

A norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, il dott. Pietro Morselli è nominato direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti.

Roma, addì 1° maggio 1965

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(4395)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 55 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, concernente il regolamento per il personale e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, che ha esteso all'Amministrazione del tesoro le norme di cui al citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1964, concernente la riorganizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una migliore organizzazione dei servizi e, ai fini di una più sollecita attuazione dell'azione amministrativa, di determinare, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, per i singoli Ispettorati generali della direzione generale degli affari generali e del personale, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, le attribuzioni degli ispettori generali, le attribuzioni dei direttori di divisione, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione, gli atti di comunicazione e certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

PARTE I

Art. 1.

ISPETTORATO GENERALE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E METODI

Divisione I. — Affari riservati - Disciplina del personale della Direzione generale - Controllo delle presenze - Attribuzione dei compensi - Autorizzazione ad effettuare missioni - Concessione di sussidi - Incarichi di studio - Proposte di nomina di Commissioni - Onorificenze - Assegnazione del personale di nuova nomina - Studi e proposte per la semplificazione delle procedure e l'applicazione delle nuove tecniche amministrative - Relazioni pubbliche - Raccolta, aggiornamento e stampa di testi di consultazione delle norme che regolano le materie di competenza.

Divisione II. — Relazioni, circolari e trattazione di questioni di carattere generale riguardanti i servizi del Ministero - Coordinamento di disposizioni speciali relative ai servizi amministrativi del Ministero - Deleghe di firma - Dispensa e ritardo richiamo alle armi per mobilitazione del personale dei ruoli centrali e provinciali del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e dell'Istituto Poligrafico dello Stato - Ufficio informazioni, servizio telefonico, Ufficio accettazione e smistamento della corrispondenza - Archivio generale - Bollettino Ufficiale del Ministero - Istituzione ed erogazione di borse di studio ai figli dei dipendenti - Assistenza.

ISPETTORATO GENERALE AFFARI FINANZIARI

Divisione III. — Amministrazione dei capitoli di bilancio - Impegno e liquidazione - Richieste di integrazione degli stanziamenti - Preparazione del bilancio: previsione e consuntivo - Competenze accessorie: indennità, straordinario, compensi e assegni speciali - Spese postali e telegrafiche - Accreditamenti, autorizzazioni, rendiconti - Indennità di missione e di trasferimento; rimborso delle spese di trasporto al personale di nuova nomina dei servizi amministrativi centrali - Ogni altro provvedimento in materia di assegni accessori.

Divisione IV. — Locazioni di stabili in uso agli Uffici centrali e provinciali del Tesoro - Adempimenti relativi a lavori di manutenzione, riparazione e adattamento di immobili demaniali e privati; stipula e rogazione di contratti di appalto - Spese per liti ed arbitraggi riguardanti il Ministero - Istruttoria delle liquidazioni e transazioni per risarcimento di danni causati ad automezzi in dotazione (legge 31 dicembre 1962, n. 1833) - Servizio di economato, cassa e foto-riproduzione della Direzione generale.

ISPETTORATO GENERALE AFFARI LEGALI, RECLUTAMENTO E CORSI

Divisione V. — Provvedimenti legislativi e regolamentari - Affari legali in sede amministrativa e giurisdizionale riguardanti il rapporto d'impiego del personale - Interventi per conto del Tesoro nei procedimenti e nelle decisioni giurisdizionali sulle domande di riparazione degli errori giudiziari - Quesiti e questioni di massima in materia di rapporto d'impiego - Raccolta e tenuta del massimario di giurisprudenza e studi per il coordinamento di indirizzo nella materia riguardante il rapporto di impiego - Sequestri e pignoramenti di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dello Stato - Accantonamenti e dichiarazioni di quantità - Cessioni di stipendi e pensioni - Delegazioni sugli stipendi, salari e pensioni - Servizi relativi all'applicazione della legge 25 novembre 1957, n. 1139, sulla cessazione del Fondo per il credito ai dipendenti statali.

Divisione VI. — Concorsi per l'ammissione nei ruoli delle varie carriere - Nomina in prova - Concorsi ed esami per la promozione alle qualifiche intermedie delle varie carriere - Corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento del personale - Rapporti con la Scuola superiore della pubblica Amministrazione - Collocamento di mutilati ed invalidi di guerra nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria - Passaggio ad impiego civile dei sottufficiali delle forze armate - Assunzioni in applicazione di norme speciali.

ISPETTORATO GENERALE TRASFERIMENTI E PROGRESSIONI IN CARRIERA

Divisione VII. — Movimenti del personale di ruolo e non di ruolo - Comandi - Collocamenti fuori ruolo - Matricola del personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e del personale salariato di ruolo - Ruoli di anzianità relativi al personale predetto - Repertorio dei decreti e dei fogli d'ordine - Schedario del personale - Rilascio di attestazioni di servizio e copie degli stati matricolari - Documenti di identità e ferroviari.

Divisione VIII. — Segreteria del Consiglio di amministrazione per il personale amministrativo - Segreteria del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e operaio - Preparazione della documentazione relativa: relazioni per promozioni e nomine in ruolo, schede, quaderni di scrutinio - Ricorsi avverso giudizi complessivi - Verbali dei Consigli di amministrazione - Segreteria della Commissione di disciplina per il personale amministrativo - Segreteria della Commissione di disciplina per il personale operaio.

ISPETTORATO GENERALE STATO GIURIDICO

Divisione IX. — Stato giuridico del personale di ruolo e a contratto tipo: provvedimenti di esonero dal periodo di prova e di nomina in ruolo - Collocamento in aspettativa ed in congedo straordinario - Sospensione cautelare dal servizio - Deferimenti alla Commissione di disciplina - Provvedimenti di irrogazione di sanzio-

ni disciplinari - Riconferma in servizio per il personale a contratto tipo - Riammissione in servizio - Riconoscimento di malattie contratte in servizio e per causa di servizio - Istruttoria per la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata - Provvedimenti di cessazione dal servizio.

Divisione X. — Stato giuridico del personale non di ruolo: inquadramento fra il personale non di ruolo (cottimisti, salariati) - Assenze per malattia e relativa disciplina - Accertamenti sanitari - Provvedimenti di sospensione cautelare e provvedimenti disciplinari vari - Provvedimenti di inquadramento nei ruoli aggiunti e nei ruoli organici - Provvedimenti di cessazione dal servizio - Annuario del personale non di ruolo - Salariati e relativa disciplina giuridica.

• Ispettorato generale trattamento economico

Divisione XI. — Trattamento economico del personale di ruolo ed a contratto tipo: Stipendi ed altri assegni fissi; firma dei relativi mandati - Variazioni dell'aggiunta di famiglia - Scadenzario degli aumenti periodici ed emissione dei relativi fogli d'ordine - Riconoscimento di anzianità pregresse - Liquidazioni per equo indennizzo e spese di cura - Ogni altro provvedimento in materia di assegni fissi.

Divisione XII. — Trattamento economico del personale non di ruolo e salariato: emissione e controllo dei mandati di pagamento - Variazioni dell'aggiunta di famiglia - Scadenzario degli aumenti periodici ed emissione dei relativi fogli d'ordine - Assicurazioni sociali obbligatorie: versamento dei contributi - Pratiche di rimborso - Riscatto di polizze I.N.A.

Ispettorato generale pensioni

Divisione XIII. — Pensioni, riscatti, indennità « una tantum » e di buonuscita al personale dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Pensioni del personale del soppresso M.A.I. - Assegni di ricompensa nazionale - Pensioni straordinarie.

Divisione XIV. — Pensioni, riscatti, indennità « una tantum » e di buonuscita al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato - Ruoli di pagamento delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti, dal Servizio informazioni e Proprietà intellettuale e dell'A.A.I. - Pignoramenti e sequestri delle pensioni Pensioni dell'ex Real Casa - Schedario generale delle pensioni statali.

Biblioteca (decreto legislativo luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356).

Parte II

Art. 2.

Gli atti vincolati di competenza del Direttore generale sono i seguenti:

1) provvedimenti di diniego per mancanza di posti o per difetto, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente in materia di assunzioni per chiamata diretta prevista da norme speciali;

2) provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti non valutabili discrezionalmente;

3) richieste al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed agli Organi competenti della magistratura ordinaria della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi;

4) esclusione dagli scrutini e dagli esami di promozione dell'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) emanazione dei decreti, dei fogli d'ordine e di altri provvedimenti formali per l'attribuzione dello stipendio, del trattamento di quiescenza e di riversibilità, di buonuscita E.N.P.A.S., liquidazioni indennità « una tantum », degli aumenti periodici conseguenti anche all'applicazione di disposizioni particolari (benemerenze belliche, servizio coloniale, nascita di figli, ecc.), degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili;

6) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

7) emanazione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi, degli assegni per carichi di famiglia, di altri assegni fissi mensili, dei compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato e debitamente autorizzato, e di tutti gli altri assegni, compentenze e indennità, cui gli impiegati abbiano diritto (indennità di Gabinetto, gettoni di presenza, trattamento di missione, indennità speciali non discrezionali);

8) esonero dal periodo di prova, quando ricorrano le condizioni previste nell'art. 10, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) concessione dei congedi straordinari spettanti di diritto o per richiamo alle armi o per malattia;

10) collocamento in aspettativa per servizio militare o per mandato parlamentare;

11) collocamento in aspettativa per infermità, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

12) atti sospensivi di pagamento per somme pignorate o sequestrate;

13) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del personale, nei casi previsti dall'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

14) emanazione dei provvedimenti concernenti l'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione, o prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, quando ricorrano gli estremi di cui agli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

15) dichiarazione di decadenza dall'impiego in casi di rifiuto di prestare la promessa sollenne od il giuramento (art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente dalla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

16) dichiarazione di assenza dei salariati per servizio militare;

17) provvedimenti di riscatto di servizi non di ruolo prestati o di periodi di studi riscattibili;

18) collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati per raggiungimento dei prescritti limiti di età;

19) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

20) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato;

21) determinazioni e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla speciale competenza di altri Organi;

22) autorizzazioni di pagamento di somme da corrispondersi in dipendenza di incarichi di studio;

23) emanazione di provvedimenti formali per riconoscimento di anzianità pregresse e benemerenze combattentistiche;

24) emanazione di provvedimenti concernenti l'attribuzione e la rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei inquadrati tra il personale non di ruolo;

25) sospensione del rapporto d'impiego del personale non di ruolo per adempimento degli obblighi di leva;

26) autorizzazioni di pagamento di parcelle ai sanitari di fiducia dell'Amministrazione;

27) decreti di concessione o negativi di pensione diretta (o di riversibilità) riguardanti pensionati e loro congiunti della ex Real Casa;

28) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità, con le modalità indicate dall'art. 55, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

29) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributiva di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

30) liquidazione dell'equo indennizzo e spese di cura;

31) cancellazione dal ruolo degli impiegati e dei salariati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli;

32) denuncia alla Procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

33) intimazione della diffida prevista dall'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

34) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali e di somme versate erroneamente in Tesoreria.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali preposti ai vari Ispettorati generali sono le seguenti:

1) direzione e coordinamento dei servizi cui sono preposti;

2) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale;

3) adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi con il presente decreto, sia idoneo a realizzare una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

4) vigilanza sugli Organi ed Uffici inferiori. Segnalazione al direttore generale di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottare;

5) rapporti con le Scuole superiori della pubblica Amministrazione, Istituti universitari, enti ed uffici generali del Ministero per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione;

6) relazioni periodiche al direttore generale al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'andamento dei servizi ai quali sono preposti;

7) richieste di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, enti o privati, nei casi in cui l'istruzione predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni sono le seguenti:

1) organizzazione e Direzione della divisione;

2) adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamento e dal presente decreto;

3) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti per delega dal Ministro o dal direttore generale;

4) predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale preposto al servizio, o, in mancanza, al direttore generale, al fine di renderli edotti delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio e del personale;

5) adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo del servizio e formulazione di proposte, aventi lo stesso scopo, intese a promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti da parte degli Organi superiori;

6) formulazione di proposte per l'Ufficio organizzazione e metodi concernenti il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

7) richieste di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, enti o privati nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

8) comunicazioni interlocutorie concernenti affari di particolare rilievo;

9) riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o all'approvazione degli Organi superiori.

Art. 5.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione sono i seguenti:

A) comuni a tutti i direttori di sezione:

1) richieste, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

2) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

3) trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti e provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo dei detti Organi;

4) trasmissione di atti ad altri uffici della stessa Direzione generale, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

5) tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri Organi da disposizioni legislative o regolamentari e dal presente decreto.

B) in particolare per i direttori di sezione in servizio presso:

la Divisione I:

accertamenti relativi a domande di dipendenti in servizio o fuori servizio e loro familiari per la concessione di sussidi; istruttoria delle pratiche relative al conferimento di onorificenze agli impiegati; di incarichi di studio; di missioni al personale della Direzione generale;

la Divisione II:

trasmissione di circolari;

corrispondenza inerente alla fornitura del materiale telefonico occorrente alla centrale;

corrispondenza con il Consegnatario per la fornitura delle divise al personale subalterno ed agli autisti;

corrispondenza relativa alle domande di concessione di borse di studio per l'accertamento dei requisiti prescritti;

la Divisione III:

lettere connesse alla istruttoria delle liquidazioni;

richieste di informazioni agli uffici di appartenenza del personale comandato presso il Ministero del tesoro;

la Divisione IV:

spese per liti arbitraggi, ecc.:

lettere alle controparti e ai legali con le quali si chiedono le generalità complete o la procura a riscuotere;

lettere all'Avvocatura (generale o distrettuale) per ottenere il visto di liquidazione sulle parcelle rese dai legali (art. 13 regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1611);

lettere al Provveditorato (nel caso di transazioni per incidenti automobilistici) o alla Direzione generale del tesoro o alle Intendenze di finanza per richiedere l'invio di atti relativi alle vertenze;

lettere con le quali si invita la Ragioneria centrale a comunicare al Provveditorato gli estremi di impegno del decreto ministeriale approvativo degli atti di transazione (ai fini delle formalità fiscali);

contratti di locazione:

lettere con le quali si trasmettono alla Direzione provinciale del tesoro i contratti, corredati di una copia del decreto di approvazione e dei documenti giustificativi, per la registrazione presso l'Ufficio del registro;

lettere eventuali per la regolarizzazione delle fatture;

la Divisione V:

deposito, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali;

notifica ai ricorrenti delle decisioni adottate a seguito dei ricorsi amministrativi;

richieste di informazioni alle autorità di pubblica sicurezza e di certificati e copie di atti all'autorità giudiziaria;

corrispondenza con le varie Amministrazioni per la prosecuzione delle ritenute mensili sugli stipendi o salari, per cessioni contratte da dipendenti da Enti pubblici non statali, passati successivamente alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato;

corrispondenza con l'E.N.P.A.S. e con gli interessati per informazioni sulle cessioni del quinto dello stipendio e sui rimborsi dei contributi versati al Fondo credito;

la Divisione VI:

invito ai candidati e agli aspiranti alle assunzioni in applicazione di leggi speciali a regolarizzare le domande e documenti presentati ed eventuale trasmissione all'Ufficio del registro di atti per la regolarizzazione del bollo;

richieste ad altre Amministrazioni dello Stato di dati relativi alla posizione dei candidati impiegati dello Stato o già impiegati dello Stato;

richieste ad Istituti di istruzione, ad Amministrazioni dello Stato e ad Enti vari allo scopo di accertare l'autenticità dei titoli e dei documenti presentati dai candidati ai concorsi e dagli aspiranti alle assunzioni in applicazione di leggi speciali;

richiesta di informazioni alle autorità di pubblica sicurezza e di certificati e copie di atti all'autorità giudiziaria;

la Divisione VII:

richieste di informazioni ad autorità civili, militari ed Enti non statali;

trasmissione di fascicoli o documenti vari ad altri uffici;

richieste agli interessati di documenti anagrafici per l'aggiornamento dei fascicoli matricolari;

riscontro di rendiconti delle Direzioni provinciali del tesoro sul rilascio di documenti ferroviari, trasmissione di stampati in conto depositi alle Direzioni stesse, nonchè corrispondenza varia con le ripetute Amministrazioni, gli Uffici generali, l'Amministrazione ferroviaria e con gli aventi diritto;

corrispondenza varia con la Ragioneria centrale, ufficio controllo della Corte dei conti e uffici generali dell'Amministrazione centrale in ordine alla posizione di stato degli impiegati;

corrispondenza relativa a comandi;

la Divisione VIII:

corrispondenza istruttoria concernente le promozioni;

la Divisione IX:

accertamenti sanitari relativi a domande di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio; a domande di pensione privilegiata ordinaria; a collocamento in aspettativa o in congedo straordinario per motivi di salute; a dispensa dal servizio per inabilità;

accertamenti relativi ad istanze di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia; a domande di riammissione in servizio; a riconferme in servizio del personale a contratto tipo; a collocamenti in congedo straordinario per gravi motivi di salute;

la Divisione X:

atti istruttori delle domande di inquadramento; atti istruttori dei procedimenti disciplinari;

comunicazioni ai sanitari delle visite da eseguire;

la Divisione XI:

richieste di informazioni ed atti al fine di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per il conseguimento dei benefici economici e di carriera del personale centrale di ruolo ed a contratto tipo;

rilascio di situazioni partitarie degli assegni corrisposti al personale dell'ex R.A., per il periodo anteriore al passaggio alla Ragioneria centrale delle relative partite contabili;

lettere relative alle trattenute ed al versamento agli enti interessati delle quote di ammortamento per cessioni di stipendio, piccoli prestiti E.N.P.A.S. e buoni C.I.P.S.;

corrispondenza istruttoria con l'Avvocatura generale dello Stato e con l'Esattoria comunale per pignoramenti esattoriali o alimentari;

la Divisione XII:

richieste di informazioni e dichiarazioni riguardanti il trattamento economico del personale non di ruolo e salariato;

rilascio di situazioni partitarie di assegni corrisposti al personale non di ruolo e salariato;

richieste di notizie agli uffici generali e ad altre Amministrazioni, degli avvenuti versamenti di contributi assicurativi in favore dell'I.N.P.S., ai fini del rimborso di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1948;

lettere relative alle trattenute sullo stipendio ed al conseguente versamento agli enti interessati delle quote di ammortamento per cessioni dello stipendio, piccoli prestiti E.N.P.A.S. e buoni C.I.P.S., concessi al personale di ruolo e salariato;

la Divisione XIII:

richieste documenti ai fini di pensione agli interessati, alle autorità militari, ai Comuni, alle Università, alla Ragioneria centrale e ad altre Amministrazioni; corrispondenza relativa al pagamento pensioni provvisorie; richieste informazioni ai carabinieri e Uffici distrettuali imposte dirette per accertamenti del requisito di nullatenenza ai fini della legge 15 febbraio 1958, n. 46 e richieste al medico provinciale di accertamenti sanitari ai medesimi fini;

la Divisione XIV:

dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

richieste di informazioni agli Organi di polizia ed altri Enti e Uffici all'uopo competenti, riguardanti il requisito della nullatenenza previsto dalla legge n. 46 del 1958 per il conferimento della pensione ai beneficiari;

richieste al medico provinciale di sottoporre a visita medica gli interessati al fine di accertare la sussistenza della inabilità permanente a proficuo lavoro;

richieste agli interessati di documenti necessari per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per il riscatto dei servizi;

lettere di trasmissione all'I.N.P.S., per il visto, del prospetto dei contributi assicurativi per la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria;

lettere di trasmissione all'E.N.P.A.S. dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita;

lettere di trasmissione alla Direzione provinciale del tesoro competente dei ruoli di pignoramento o sequestro di pensioni, registrati alla Corte dei conti;

richieste alle Amministrazioni interessate di fornire i dati di cui risultino prive le schede inviate e comunicazioni alle stesse dei risultati delle indagini di cui all'art. 64, ultimo comma, del regio decreto n. 704 del 1933;

richieste di notizie al fine di evitare cumuli di pensioni non consentiti dalla legge;

lettere con le quali si chiede ad altre Amministrazioni di far conoscere se una partita di pensione sia vigente o meno ai fini dell'aggiornamento dello schedario;

risposte a lettere con le quali gli Organi giudiziari o di polizia o altri Enti chiedono di far conoscere se determinate persone siano in godimento o meno di pensione.

Art. 6.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni, le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe sono i seguenti:

1) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dagli organi superiori negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, esclusi quelli attribuiti alla competenza di altri organi;

3) rilascio di certificazioni;

4) collaborazione con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi cui sono addetti,

in particolare, per i consiglieri in servizio presso:

la Divisione I:

comunicazioni agli uffici presso cui prestano servizio i dipendenti e gli ex impiegati e loro familiari circa l'avvenuta concessione di sussidi; relative alla concessione di permessi e congedi; relative alla concessione di onorificenze; di missioni; al conferimento di incarichi di studio; alla prima nomina di impiegati immessi nell'Amministrazione centrale del tesoro;

la Divisione II:

comunicazioni alle varie Direzioni generali relative a riduzione dell'orario di servizio per particolari festività e concessioni di congedi per raduni di appartenenti ad associazioni d'Arma e varie;

comunicazioni ai vincitori di borse di studio;

la Divisione III:

lettere di comunicazione agli interessati in merito all'emissione di mandati o di ordini di accreditamento;

la Divisione IV:

comunicazioni agli interessati dell'avvenuta emissione di ruoli di spese fisse;

la Divisione V:

notizie varie a privati sullo stato delle pratiche in materia di sequestri;

la Divisione VI:

comunicazioni ai candidati dell'ammissione alle prove orali e dei voti riportati nelle prove scritte;

invito ai candidati che hanno superato la prova orale a presentare i titoli di preferenza o di precedenza agli effetti della nomina;

la Divisione VII:

comunicazioni di collocamenti fuori ruolo e comandi e comunicazioni agli Uffici generali ed agli interessati della iscrizione all'albo dei dipendenti civili dello Stato e corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'aggiornamento dell'albo stesso;

attestazioni e certificazioni di servizio e copia degli stati matricolari;

la Divisione VIII:

comunicazioni di promozioni, di nomine in ruolo ed esoneri dal periodo di prova e di esito di ricorsi avverso giudizi complessivi;

la Divisione IX:

comunicazioni relative a provvedimenti di collocamento in aspettativa o in congedo straordinario; a sospensione cautelare dal servizio; a irrogazione di sanzioni disciplinari; a riconferma in servizio per il personale a contratto tipo; a riammissione in servizio; al riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio;

certificazioni concernenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità giudicate ascrivibili ad una delle categorie di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (mod. 69-*ter*); rilascio copie di atti;

la Divisione X:

comunicazioni relative a inquadramenti fra il personale non di ruolo; ad assenze per malattia; a sospensioni cautelari dal servizio; a irrogazione di sanzioni disciplinari; ad assenze obbligatorie per gravidanza e puerperio; a sospensione dal rapporto d'impiego per adempimento degli obblighi di leva;

attestazioni di servizio; certificati di servizio e copia degli stati matricolari;

la Divisione XI:

comunicazioni agli interessati (personale centrale di ruolo e a contratto tipo) sullo stato delle pratiche relative alla concessione di benefici economici e di carriera;

dichiarazioni dell'ammontare degli assegni corrisposti agli impiegati;

attestazioni dell'avvenuta rinuncia da parte degli interessati all'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, a favore del coniuge;

comunicazioni agli interessati, relative alla concessione delle agevolazioni tributarie per le famiglie numerose;

la Divisione XII:

comunicazioni sullo stato delle pratiche relative al trattamento economico del personale non di ruolo e salariato ad istanza degli interessati;

dichiarazioni dell'ammontare degli assegni corrisposti al personale predetto;

certificati di servizio per uso I.N.P.S.;

attestazioni dell'avvenuta rinunzia da parte degli interessati all'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli a favore del coniuge;

comunicazioni riguardanti lo stato di servizio degli interessati a richiesta dell'I.N.P.S.;

la Divisione XIII:

comunicazioni circa lo stato delle pratiche, attestazioni di godimento di pensione provvisoria ai fini assistenziali; richieste e comunicazioni al Comitato interministeriale provvidenze agli statali (C.I.P.S.), all'E.N.P.A.S. e ad altri istituti finanziari circa recuperi di somme per buoni, piccoli prestiti e cessioni stipendio; rilascio modelli 69-*ter* ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie; certificati di iscrizione (libretti);

la Divisione XIV:

comunicazioni agli interessati sullo stato delle pratiche in trattazione;

comunicazioni all'E.N.P.A.S. ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita o del pagamento del saldo della stessa nel caso di pagamento della sola anticipazione;

comunicazioni alle altre Amministrazioni statali o alle Direzioni provinciali del tesoro dell'avvenuto ricevimento della scheda di pensione inviata alla divisione e da inserire nello schedario generale delle pensioni.

Art. 7.

Per ogni altra attribuzione, non espressamente assegnata con il presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3712)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Assicuratrice Professionisti e Artisti - S.A.P.A. », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Assicuratrice Professionisti ed artisti - S.A.P.A. », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Assicuratrice Professionisti ed Artisti - S.A.P.A. », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali ».

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4392)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.

Note esplicative per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951,

Viste le Note esplicative per l'interpretazione e l'applicazione della Nomenclatura di Bruxelles redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles ai sensi dell'art. 4, punto *c*) della predetta Convenzione sulla nomenclatura, che sono state tradotte in italiano, raccolte in tre volumi quali Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana, e messe in applicazione con il decreto ministeriale 19 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1959, n. 30 e le successive aggiunte e modificazioni;

Visti i fogli di modificazione n. 18 e 19 alle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles redatti dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, lettera *c*) della predetta Convenzione sulla Nomenclatura;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana prevista dalla legge 1° febbraio 1965, n. 13, si renderanno applicabili le Note esplicative alla tariffa medesima delle quali un originale, debitamente vistato dal Ministro per le finanze, è allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Introd (Valle d'Aosta).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 7154 in data 4 marzo 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Introd (Valle d'Aosta) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa,

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Introd (Valle d'Aosta) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Introd (Valle d'Aosta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a norma del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'Intendente di finanza di Aosta o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Filettino (Frosinone).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6545 in data 4 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Filettino (Frosinone) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Filettino (Frosinone) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Filettino (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Frosinone con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Frosinone o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4399)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Fordongianus (Cagliari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6612 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Fordongianus (Cagliari) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Fordongianus (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Fordongianus (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4400)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Illorai (Sassari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6615 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Illorai (Sassari) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Illorai (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Illorai (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 17 al 27 settembre 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 giugno 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(4393)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena), da cui si rileva che le attività della cennata cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Mirandola (Modena), costituita in data 6 marzo 1922 con atto a rogito del notaio Giuseppe Borellini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il ragioniere Favara Salvatore è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965.

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4438)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato a Roma il 12 luglio 1961. (Entrata in vigore).

Con note, rispettivamente, del 21 aprile 1965 e 28 maggio 1965, il Governo italiano e il Governo germanico si sono reciprocamente notificato l'avvenuto perfezionamento della procedura richiesta per l'esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato a Roma il 12 luglio 1961, reso esecutivo in Italia con legge 15 febbraio 1965, n. 135.

In conformità alle clausole stabilite con lo scambio di Note del 12 luglio 1961, il medesimo è entrato in vigore il 1° giugno 1965, ma con effetto dal 9 dicembre 1957 data di entrata in vigore dell'Accordo culturale italo-germanico concluso a Roma l'8 febbraio 1956.

(4461)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 22 giugno 1965, è stato revocato il decreto ministeriale 10 maggio 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Fiori Fulvio nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo.

(4521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1965, il comune di Barbariga (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.391.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4501)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1965, il comune di Succivo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4502)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1965, il comune di Falcade (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.447.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4503)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 118-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 118-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Landini Teresa, con sede in Gallarate (Varese), via Matteotti n. 22.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Varese.

(4420)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 161-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 161-FI », a suo tempo assegnati alla ditta Sernesi Corrado, con sede in Firenze, via Ponte Vecchio n. 10.

(4423)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto integrativo del piano di zona del comune di Bergamo

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1965, n. 16, è stato approvato il progetto integrativo del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bergamo, per il comprensorio Longuelo-Focasina.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4497)

Approvazione del piano di zona del comune di Domodossola

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1965, n. 1908, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Domodossola (Novara).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 30 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,76	624,74	624,76	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,85
$ Can.	576,82	576,30	576,60	576,35	576,25	576,50	576,40	576,60	576,50	576,80
Fr. Sv.	144,15	144,06	144,15	144,105	144,10	144,10	144,10	144,07	144,10	144,15
Kr. D.	90,12	90,16	90,12	90,14	90,10	90,16	90,12	90,15	90,16	90,15
Kr. N.	87,31	87,31	87,35	87,35	87,35	87,35	87,33	87,32	87,35	87,30
Kr. Sv.	120,85	120,78	120,80	120,84	120,80	120,75	120,86	120,80	120,75	120,85
Fol.	173,40	173,43	173,40	173,43	173,35	173,41	173,41	173,40	173,41	173,40
Fr. B.	12,58	12,59	12,5905	12,59	12,5875	12,59	12,5895	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,53	127,50	127,45	127,50	127,49	127,52	127,50	127,50
Lst.	1744 —	1744 —	1743,95	1744,10	1743,50	1744,05	1744 —	1744,10	1744,05	1744,25
Dm. occ.	156,10	156,01	156,03	156,035	156 —	156,04	157,02	156,05	156,04	156,10
Scell. Austr.	24,21	24,215	24,215	24,2075	24,15	24,21	24,21	24,20	24,21	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,755	21,88	21,75	21,745	21,76	21,75	21,75

Media dei titoli del 30 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,275
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,78
1 Dollaro canadese	576,375
1 Franco svizzero	144,102
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	120,85
1 Fiorino olandese	173,42
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1744,05
1 Marco germanico	156,027
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,75

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Bando di concorso per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri:

a) concorso per dieci posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di età alla data del 31 dicembre 1965;

b) concorso, per sei posti, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 40° anno di età alla data del 31 dicembre 1965.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai suindicati limiti massimi di età.

Tutti i concorrenti debbono essere in possesso della piena idoneità fisio-psicoattitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale ed avere statura non inferiore a m. 1,68, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo articolo 6.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lettera *a*) devono avere ultimato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o corpo di appartenenza;

documenti e titoli allegati alla domanda;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito Direzione generale personale ufficiali, ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o la dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 3.

Entro il termine di cui al precedente art. 2 i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo un certificato (in carta legale) attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengono utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

Alle visite mediche ed agli esami, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia o rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con l'esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità o meno, del candidato al servizio quale sottotenente nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eleminati dal concorso. L'Ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 8.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompense o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di venti punti ripartiti nel modo seguente:

5 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

10 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, ogni componente delle Commissioni giudicatrici può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi, attribuito in base a criteri prefissati dalle Commissioni stesse in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della relativa Commissione.

Ciascuna Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti, la somma dei punti assegnati ad ogni concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 9.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte: l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successiva determinazione e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata. Per quanto concerne le modalità inerenti al loro svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa non si presenteranno a qualche prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La votazione complessiva per ogni candidato è determinata, ai fini della graduatoria, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle due prove scritte od il voto ottenuto in quella orale, con un massimo, quindi, di punti 60.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalle rispettive Commissioni giudicatrici secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e verranno poi approvate con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 12.

Gli idonei che nelle rispettive graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e frequenteranno appositi corsi della durata di un anno, dopo di che, se dichiarati idonei, conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri nell'ordine di graduatoria con anzianità corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del corso, con l'avvertenza che i provenienti dagli ufficiali di complemento precederanno i provenienti dai marescialli.

I posti rimasti eventualmente scoperti per deficienza di concorrenti dichiarati idonei in una delle due graduatorie del concorso potranno essere devoluti a favore dei concorrenti risultati fra i primi idonei e non vincitori nell'altra graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 26 maggio 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Registro n. 45 *Difesa-Esercito, foglio n.* 234

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Prove scritte

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio d'istituto o sul diritto penale (a scelta del candidato) su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

Prova orale

Durata: non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione; automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale.

a) Tattica:

1ª Tesi: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

2ª Tesi: Concetti fondamentali su: eplorazione, sicurezza;

3ª Tesi: Concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª Tesi: Compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) Organica e logistica:

1ª Tesi: Il comando dell'Esercito e degli Organi centrali e periferici;

2ª Tesi: Composizione organica della XI Brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª Tesi: I servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) Mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: Caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª Tesi: Le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) Automobilismo:

1ª Tesi: Nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione, elementi caratteristici: organi principali;

2ª Tesi: Organi per la trasmissione del motore; organi di direzione di frenatura; sospensione; ruote, gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; Carburanti e lubrificanti: liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali: mezz. per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: Istituzioni e prerogative; Relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: Ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: Attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: Premessa al regolamento generale; Ordinamento del servizio istituzionale: Compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: Organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma;

g) Diritto costituzionale:

1ª Tesi: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte Costituzionale;

2ª Tesi: L'Amministrazione centrale e quella locale; Gli organi attivi e consultivi e di controllo;

3ª Tesi: La Regione; La Provincia e il Comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

h) Diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

3ª Tesi: Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale caccia e pesca);

i) Procedura penale:

1ª Tesi: La polizia giudiziaria; Organi e funzioni;

2ª Tesi: La notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;

3ª Tesi: L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 26 maggio 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAI MARESCIALLI DEI CC. IN S.P.

Prove scritte

1. Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica professionale o di diritto penale (a scelta del candidato).

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

Prova orale

Durata non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: Tattica, Organica e logistica, Mezzi di trasmissione; Automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, Diritto costituzionale, Diritto penale, Procedura penale.

a) Tattica:

1ª Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

2ª Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) Organica e logistica

1ª Tesi: il comando dell'Esercito e degli Organi centrali e periferici;

2ª Tesi: composizione organica della XI Brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) Mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri.

d) Automobilismo:

1ª Tesi: Nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione, elementi caratteristici, organi principali;

2ª Tesi: Organi per la trasmissione del moto, organi di direzione di frenatura, sospensione: ruote, gommature: la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti: caratteristiche principali, mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri

1ª Tesi: Istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: Ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: Attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali.

f) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: Premessa al regolamento generale; Ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: Organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: Accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma;

g) Diritto costituzionale:

1ª Tesi: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: il Parlamento; il Capo dello Stato, il Governo; La Magistratura: la Corte Costituzionale;

2ª Tesi: L'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi e consultivi e di controllo;

3ª Tesi: La Regione; la Provincia ed il Comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

h) Diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

i) Procedura penale:

1ª Tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;

3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 26 maggio 1965

(4432) p. *Il Ministro*: PELIZZO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a ventisette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisette posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio;

1) diploma di laurea in giurisprudenza;

2) diploma di laurea in scienze politiche e sociali;

3) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Possono partecipare al predetto concorso anche gli impiegati della carriera di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestono qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1315, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963 n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2) e della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a sensi delle norme vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere scelte, indicando altresì se intende sostenere la relativa prova scritta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Viene allegato al presente decreto un modello di domanda di ammissione.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta

facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, indicando anche quella scelta per la prova orale obbligatoria.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel precedente art. 6, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissata nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di cui ai commi seguenti saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazionae civile — Servizio degli affari generali e del personale — Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui a precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidai che abbiano già prestato servizio militare: copia e estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificati di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva,

in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

b) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva. od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma.

In sostituzione di essi produranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazione dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone: il documento di cui al successivo punto c);

b) per i militari ed i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto c);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera e): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trat-

tato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione o di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

u) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

x) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civile: apposita attestazione su carta bollata, della autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di Consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame: membri;

due funzionari del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo: membri.

Alla Commissione verrà aggregato, come membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 6, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) diritto civile e commerciale;
3) economia politica e scienza delle finanze.

La prova orale verterà su:

1) le materie delle prove scritte;
2) diritto internazionale pubblico e privato (elementi);
3) legislazione aeronautica nazionale ed internazionale, l'O.A.C.I., la C.E.A.C.;
4) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
5) statistica (elementi);
6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del R.A.I. e dell'Aero Club d'Italia;
7) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico, da almeno una lingua straniera scelta fra quelle di cui all'art. 6 ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1965
Registro n. 2 *bilancio Trasporti* (*Isp. gen. av. civ.*), *foglio n.* 341. — PANDOLFO

Allegato «A»

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11 - Personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al cincorso per esami a ventisette posti di ispettore di terza classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . presso l'Università di . . . . . . il . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . . . e di essere in possesso del diploma . . . . conseguito presso . . . . il . . . .), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè. . . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(4049)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a cento posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 3 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-30 aprile 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1965, registro n. 7 Interno, foglio n. 206, che approva la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori nel concorso per esami a cento posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

(4456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 8 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle sedi i concorrenti nell'ordine di graduatoria;

Visto che il dott. Paolo Gasperini, è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Posina e che successivamente ha rinunciato;

Visto le domande dei concorrenti che seguivano in graduatoria;

Visto che anche il dott. Eugenio Beer ha rinunciato alla suddetta condotta medica;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa e relativo alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963 il dottor Giulio Cesare Papandrea è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Posina.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Vicenza, addì 5 giugno 1965

Il medico provinciale: BONTEMPO

(4380)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.